

*Motivi e principali argomenti:*

Secondo la Commissione la normativa belga introduce restrizioni all'utilizzo di rivelatori d'incendio legalmente prodotti o commercializzati in altri Stati membri, risultando quindi incompatibile con l'art. 28 CE, senza essere giustificata ai sensi dell'art. 30 CE.

dell'inceneritore di Brescia, né avendo messo a disposizione del pubblico la decisione e una copia dell'autorizzazione.

- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

**Ricorso del 16/06/2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-255/05)

(2005/C 205/22)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 16/06/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor M. Konstantinidis, in qualità di agente, assistito dai signori F. Louis e A. Capobianco, avvocati, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, comma 1 e 4, comma 1, della direttiva 85/337/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE<sup>(2)</sup> del Consiglio del 3 marzo 1997 e 12, comma 1, della direttiva 2000/76/CE<sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti

- non avendo sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di terza linea dell'inceneritore ASM di Brescia, che è un impianto di cui all'allegato I della direttiva 85/337/CEE modificata, ad una valutazione di impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE modificata e,

- non avendo reso accessibile al pubblico, in uno o più luoghi aperti al pubblico, per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente, la domanda di autorizzazione all'esercizio della terza linea

*Motivi e principali argomenti*

La società ASM Brescia SpA gestisce un inceneritore che comprende due linee e fu autorizzato nell'anno 1993. Prima del 2003, tuttavia, la ASM di Brescia SpA ha proceduto alla realizzazione di una «terza linea» di incenerimento di rifiuti.

La terza linea dell'inceneritore di Brescia è classificata come impianto che effettua operazioni di recupero ai sensi della voce R1 dell'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE e ha una capacità superiore alle 100 tonnellate giornaliere. Come tale, avrebbe dovuto essere assoggettata alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (di seguito «VIA») ai sensi della direttiva 85/337/CEE modificata.

Tuttavia, e questo è stato confermato dalle autorità italiane, il progetto di realizzazione della terza linea non è mai stato sottoposto né a procedura di VIA né a esame specifico (verifica di assoggettabilità a VIA). La legislazione italiana, infatti, non prevede l'assoggettamento generale a VIA per gli impianti di trattamento rifiuti in conformità con quanto previsto dalla direttiva 85/337/CEE, ma contiene ampie eccezioni che restringono notevolmente l'ambito di applicazione della detta direttiva.

La Commissione sostiene che l'esclusione degli impianti che esercitano attività di recupero dalle procedure di VIA non trova alcun fondamento nella legislazione comunitaria e ne costituisce pertanto una palese violazione.

Con riferimento all'articolo 12 della direttiva 2000/76/CE, la Commissione contesta alle autorità italiane di non avere provveduto alla pubblicazione della domanda di autorizzazione all'esercizio della terza linea e del relativo provvedimento di autorizzazione in conformità con quanto stabilito da detto articolo.

<sup>(1)</sup> GUCE L 175 del 05/07/1985, p. 40

<sup>(2)</sup> GUCE L 73 del 03/03/1997, p. 5

<sup>(3)</sup> GUCE L 332 del 28/12/2000, p. 91